



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI NAPOLI

PIAZZA CARITÀ N. 32 – 80134 (NA)

DELIBERAZIONE N. 28

del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OGGETTO:

DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO, DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000, ASSUNZIONE INCARICO RSPP E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA LEGGE 81/2008, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Il giorno mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 16:00 si è riunito presso la sede legale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, in Piazza Carità 32 – 80134 (NA)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

verbale n. 3 (22/01/2025)

COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Rea Teresa – Presidente	-----	SI
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	-----	SI
Olivieri Alessandro – Segretario	-----	SI
Capuano Angela - Tesoriere	-----	SI
Amato Guido	-----	SI
Artiola Gaetano	-----	SI
Ascione Margherita	-----	SI
D'Angelo Elisabetta	-----	SI
De Cicco Flavio	-----	SI
Faraone Vincenzo	-----	SI
Musella Salvatore	-----	SI
Naddei Maria	-----	SI
Nota Vincenzo	-----	SI
Perfetto Pasquale	-----	SI
Sannino Antonio	-----	SI

Constatata la presenza del numero legale

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	------------	----------	----------



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Rea Teresa – Presidente	SI	-----	-----
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	SI	-----	-----
Olivieri Alessandro – Segretario	SI	-----	-----
Capuano Angela - Tesoriere	SI	-----	-----
Amato Guido	SI	-----	-----
Artiola Gaetano	SI	-----	-----
Ascione Margherita	SI	-----	-----
D'Angelo Elisabetta	SI	-----	-----
De Cicco Flavio	SI	-----	-----
Faraone Vincenzo	SI	-----	-----
Musella Salvatore	SI	-----	-----
Naddei Maria	SI	-----	-----
Nota Vincenzo	SI	-----	-----
Perfetto Pasquale	SI	-----	-----
Sannino Antonio	SI	-----	-----

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUITO secondo quanto disposto dal D.L.C.P.S. n. 233/46, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, e dalla delibera n. 680 del Consiglio Direttivo del 18/11/2024;

VISTE le attribuzioni di cui al capo I del D.L.C.P.S. n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

CONVOCATO tramite mail e P.E.C. con nota prot. n°478 del 20/01/2025

VISTO il DLCPS 13 Settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO Il DPR 5 Aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni”;

VISTO la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

VISTO la legge n. 3/2018 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;

VISTO le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi ora Ordini delle Professioni Infermieristiche;

VISTO il “*Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI di Napoli*”

VISTO il “*Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività contrattuale del Collegio Ipasvi di Napoli*”

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare il servizio di assunzione dell’incarico di RSPP e gli adempimenti connessi con la legge 81/2008 per assicurare la continuità e il rispetto degli oneri imposti dalla normativa vigente in materia non essendo possibile affidare tale incarico al personale in forza all’Ente;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n.221 del 14 febbraio 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2024;

VISTO l’articolo 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;

VISTO l’articolo 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

VISTO l’articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l’articolo il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

VISTO l’articolo il D.lgs. n. 33/2013 e l’art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che i beni da acquisire sono presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta;

RILEVATO che da una ricerca svolta sul mercato è risultato che l’operatore economico Securlav Srl (P.Iva 03912511213) rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;

RILEVATO che l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta Securlav Srl (P.Iva 03912511213);

RILEVATO che il D.Lgs. 81/2008 impone agli enti l’obbligo di designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), figura tecnica incaricata di coordinare le attività di



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

prevenzione e protezione dai rischi professionali e di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;

RILEVATO che il D.Lgs. 36/2023, all'art. 49, disciplina il principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, con possibilità di deroga in presenza di motivazioni adeguatamente documentate (comma 4);

RILEVATO che l'art. 49, comma 4, in particolare, consente la deroga al principio di rotazione in presenza di tre requisiti concorrenti struttura del mercato che renda difficoltoso il ricorso a fornitori alternativi, effettiva assenza di alternative sul mercato per il servizio richiesto e accurata esecuzione del precedente incarico, dimostrata dalla qualità della prestazione resa;

RILEVATO che il Parere ANAC n. 58/2023 e l'Atto del Presidente ANAC del 13 marzo 2024 confermano che la deroga alla rotazione è consentita solo con motivazione puntuale e rigorosa, come nel caso in esame;

CONSIDERATO che il servizio di RSPP è altamente specialistico e richiede conoscenze approfondite della struttura organizzativa e dei rischi specifici dell'ente;

CONSIDERATO che il professionista attualmente incaricato ha sviluppato una piena conoscenza dei processi aziendali, delle procedure di sicurezza adottate e delle criticità presenti, garantendo continuità e coerenza nell'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che la gestione della sicurezza sul lavoro necessita di un approccio continuativo e integrato, basato su valutazioni del rischio e piani di miglioramento pluriennali che non possono essere frammentati o alterati da frequenti cambi di incarico;

CONSIDERATO che la sostituzione del RSPP comporterebbe, non da ultimo, ritardi operativi nella gestione della sicurezza e nell'aggiornamento della documentazione obbligatoria (DVR, DUVRI, piani di emergenza, formazione del personale), rischi di discontinuità nell'attuazione delle misure di prevenzione, con possibili ripercussioni negative sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e maggiori costi per l'analisi e l'adeguamento delle misure di sicurezza da parte di un nuovo professionista, con inevitabili tempi di apprendimento della realtà;

CONSIDERATO che il professionista attuale ha garantito una gestione efficace e conforme alla normativa, assicurando aggiornamenti tempestivi e formazione continua del personale, senza contestazioni o criticità;

CONSIDERATO che il passaggio a un nuovo RSPP implicherebbe anche la necessità di trasferire informazioni riservate e documentazione sensibile, con possibili rischi per la sicurezza dei dati e la corretta gestione degli obblighi di legge;

RITENUTO che l'affidamento al medesimo professionista è giustificato dalla specificità delle competenze richieste e dalla necessità di garantire continuità operativa nella gestione della sicurezza;

RITENUTO che l'incarico precedente è stato svolto in maniera impeccabile, rispettando tutti gli adempimenti normativi e assicurando un servizio altamente professionale;

RITENUTO che l'assenza di alternative equivalenti sul mercato, considerata la necessità di competenze specifiche legate alla realtà dell'ente e alla sua organizzazione, rende opportuno il mantenimento dell'attuale incaricato;

RITENUTO che la deroga al principio di rotazione è quindi pienamente legittima ex art. 49, comma 4, D.Lgs. 36/2023, come confermato dalle recenti indicazioni dell'ANAC;

RILEVATO che la stipula del contratto è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il codice identificativo gara, C.I.G, sarà acquisito successivamente nelle modalità previste dalla normativa vigente;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RILEVATO che ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la richiesta di garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione del contratto deve avvenire in conformità ai principi di proporzionalità ed economicità, evitando di imporre oneri ingiustificati agli operatori economici.

CONSIDERATO che l'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, relativo alle garanzie, stabilisce che la stazione appaltante deve valutare caso per caso l'opportunità di richiedere specifiche garanzie, tenendo conto della natura dell'affidamento, dell'importo e del grado di rischio connesso alla prestazione.

CONSIDERATO che nel caso in esame, la non richiesta della caparra confirmatoria è giustificata dall'importo dell'affidamento, che è di entità tale da non rendere necessaria l'applicazione di una garanzia aggiuntiva e che la prestazione oggetto del contratto non presenta profili di rischio rilevanti, trattandosi di un servizio professionale e di una fornitura per la quale non sussistono particolari criticità in termini di esecuzione o inadempimento.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio di proporzionalità nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, il quale impone di evitare oneri sproporzionati rispetto all'oggetto e al valore dell'affidamento e che quindi l'imposizione di una caparra confirmatoria comporterebbe un aggravio economico ingiustificato per l'operatore economico, soprattutto nei casi di affidamenti diretti o di importo contenuto.

CONSIDERATO che per il riconoscimento del corrispettivo verrà applicato un meccanismo di pagamento progressivo e il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, riducendo il rischio di inadempimenti, garantendo comunque la tutela della stazione appaltante.

RITENUTO che l'eliminazione della caparra confirmatoria è in linea con il principio di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, obiettivo ribadito nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione e l'accesso semplificato alle procedure di affidamento sotto soglia;

RITENUTO che la richiesta di una caparra potrebbe limitare la partecipazione di operatori economici di minori dimensioni, andando contro il principio di favorire la concorrenza e l'accessibilità al mercato.

CONSIDERATO che l'operatore economico selezionato ha già eseguito incarichi simili con esito positivo e senza criticità, dimostrando affidabilità e correttezza nell'esecuzione contrattuale.;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

CONSIDERATO che non risultano contenziosi o problematiche pregresse che possano giustificare la necessità di una caparra confirmatoria come garanzia aggiuntiva;

RILEVATO che è necessario acquisire l'autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal Codice Appalti, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

RILEVATO che deve essere acquisita l'attestazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante apposita Trattativa Diretta da espletarsi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), alla società Securlav Srl (P.Iva 03912511213), il servizio di assunzione incarico RSPP e adempimenti connessi alla legge 81/2008, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, per una spesa complessiva pari ad € 14.640,00;
- **DI NON RICHIEDERE** il versamento della caparra confirmatoria;
- **DI DARE ATTO** che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;
- **DI CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- **DI DISPORRE** la stipula del contratto subordinandola al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- **DI IMPEGNARE** la somma pari ad € 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta/00) onnicomprensivi, a favore di Securlav Srl (P.Iva 03912511213), nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo n. Responsabile della sicurezza, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- **DI DISPORRE** la nomina del RUP nella persona di Angela Capuano;
- **DI DARE ATTO** che, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- **DI ADEMPIERE**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto

IL TESORIERE*

(Dott.ssa Angela Capuano)

IL SEGRETARIO*

(Dott. Alessandro Olivieri)

LA PRESIDENTE*

(Dott.ssa Teresa Rea)

**l'originale del presente documento è custodito presso l'Amministrazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli*

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli-Delibera 028/2025